



CRITERI PER ANTICIPAZIONI SULL'INDENNITA' DI ANZIANITA'
MATURATA DAL LAVORATORE DIPENDENTE

ART. 1 - CONCESSIONE DI PRESTITI

Ai dipendenti camerali, assunti a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2000, cui si applica l'art. 77 del D.L. 12/7/1982 e successive integrazioni e modifiche, possono essere concesse anticipazioni in forma di prestito sull'indennità di anzianità per:

- a) acquisto o costruzione di alloggio destinato ad uso di propria abitazione o dei propri figli anche qualora il richiedente o gli altri componenti del nucleo familiare siano già proprietari di altre abitazioni, ma le stesse non siano disponibili perché in comproprietà o gravanti da diritti reali a favore di terzi o dichiarati inagibili da parte della P.A. o, per altra causa, comunque inutilizzabili come abituale abitazione;
- b) manutenzione straordinaria ristrutturazione o miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà in uso del dipendente o dei propri figli, ivi comprese le parti condominiali;
- c) acquisto di garage o posto macchina o equipollente in quanto esso costituisce pertinenza dell'abitazione;
- d) spese sanitarie sostenute a seguito di interventi straordinari e terapie ad essi connessi, nonché protesi dentarie, cure odontoiatriche e cure mediche in genere per sé, per il coniuge ovvero i figli fiscalmente a carico del nucleo familiare (ortopediche, apparecchi acustici, ecc.)
- e) estinzione parziale od intera di mutui o prestiti in essere per le motivazioni di cui ai punti precedenti.

ART. 2 - IMPORTO DEI PRESTITI

Le anticipazioni in forma di prestito, di cui al precedente art. 1, sono concesse sull'indennità di anzianità del dipendente e non potranno superare l'80% dell'indennità di anzianità maturata alla data della domanda e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per tutelare il dipendente da situazioni debitorie, la Camera di Commercio di Treviso-Belluno si riserva di confermare la quantificazione del prestito in base all'effettiva sostenibilità dello stesso.

Le anticipazioni in forma di prestito verranno erogate sempreché la quota mensile degli interessi, unitamente alle quote di eventuali altri prestiti, cessioni del quinto o delegazioni di pagamento già in essere alla data della domanda, non superi la metà dello stipendio al netto delle ritenute di legge.



Per la dirigenza, il conteggio dell'anticipazione dell'indennità di anzianità verrà effettuato considerando anche la media delle retribuzioni di posizione negli ultimi 5 anni.

Tra le voci stipendiali utili nel calcolo dell'anticipazione richiesta da un funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione non verrà considerata la retribuzione di posizione.

Nel caso di richieste di anticipazioni in forma di prestito da parte del personale proveniente da altre Camere di Commercio e trasferito in seguito a processi di mobilità previsti dalla normativa vigente ovvero a seguito di superamento di selezione pubblica, ai fini della quantificazione dell'indennità di anzianità maturata è computata anche l'anzianità maturata presso la Camera di provenienza, a condizione che sia avvenuto il versamento alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno del trattamento teoricamente liquidabile all'interessato all'atto del trasferimento.

Nel caso in cui un dipendente provenga da altre Camere con un anticipo già in atto, prima dell'autorizzazione al trasferimento del dipendente, tra i due Enti saranno concordate le modalità di versamento delle somme riguardanti l'indennità di anzianità e l'anticipo concesso.

Nel caso di anticipazioni in forma di prestito a favore del personale proveniente da altri Enti pubblici e trasferito in seguito a processi di mobilità previsti dalla normativa vigente ovvero a seguito di superamento di selezione pubblica, ai fini della quantificazione dell'indennità maturata è computata solo l'anzianità maturata presso la Camera di Commercio di Treviso-Belluno.

ART. 3 - INTERESSI

Le anticipazioni di cui all'articolo 1 sono gravate di interesse semplice annuo. Il saggio di interesse e le sue successive variazioni sono stabilite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 4 - MODALITA' DI RIMBORSO

Durante il periodo di permanenza in servizio, al dipendente verrà trattenuto, in rate mensili, l'importo relativo all'interesse semplice annuo.

Gli interessi verranno calcolati fino al momento della cessazione dal servizio.

Qualora la prima rata di liquidazione dell'indennità di anzianità non fosse sufficiente per la trattenuta completa del capitale prestato, si procederà a trattenere il capitale residuo, sulle successive rate di liquidazione dell'indennità di anzianità.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà per il dipendente di estinguere il debito principale in qualunque momento.

ART. 5 – RESTITUZIONE DEL PRESTITO IN CASO DI MOBILITA' VERSO ALTRI ENTI

In caso di mobilità del dipendente verso altri Enti, prima del rilascio dell'autorizzazione alla mobilità, deve essere restituito l'intero importo dell'anticipazione richiesta. Nel caso in cui il dipendente sia impossibilitato a restituire l'importo, non si procederà con l'autorizzazione alla cessione del contratto di lavoro.



In caso di mobilità verso altra Camera di Commercio, l'eventuale prosecuzione del prestito verrà effettuata previo accordo con la Camera di destinazione.

ART 6 - RICHIESTE SUCCESSIVE

Le eventuali richieste di successivi anticipi in forma di prestito saranno accolte con le modalità e con i limiti descritti negli articoli precedenti e tenendo conto della somma a titolo di capitale già concessa e non restituita nonché della somma delle trattenute indicate nell'art. 2 del presente documento.

ART. 7- DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La domanda di anticipazione, predisposta sull'apposito modulo, dovrà indicare il motivo della richiesta e dovrà essere corredata da tutta la documentazione necessaria per l'espletamento della pratica.

La documentazione comprovante i pagamenti effettuati sarà considerata valida se la spesa è stata sostenuta da non oltre un anno.

L'erogazione dell'anticipazione in forma di prestito è comunque subordinata alla presentazione di tutta la documentazione:

Lettera A)

ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ALLOGGIO DESTINATO AD USO DI PROPRIA ABITAZIONE O DEI PROPRI FIGLI

➤ Edificio ultimato o in via di ultimazione

- rogito notarile, in attesa del quale sarà provvisoriamente accettato il contratto preliminare controfirmato dalle parti (l'atto dovrà essere registrato) ovvero altra idonea documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dell'immobile

➤ Edificio da realizzare

- concessione edilizia del comune
- preventivo di spesa redatto dal direttore tecnico dei lavori

➤ Edificio in cooperativa

- dichiarazione del presidente della cooperativa attestante la qualità di socio del richiedente; nella dichiarazione deve altresì comparire il numero di iscrizione della cooperativa al Registro delle Imprese;
- estremi dell'atto relativo all'acquisto o all'assegnazione del terreno alla cooperativa o quelli dell'atto concernente l'avvenuto finanziamento di quest'ultimo da parte dello Stato o di eventuali istituti a ciò autorizzati;
- dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori debitamente certificato dal presidente della cooperativa attestante la quota di spese sostenute o da sostenere da parte del socio-dipendente

DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA



Ad ultimazione dei lavori, copia dell'atto di cessione da parte della società cooperativa della porzione di fabbricato per la quale è richiesta l'anticipazione.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il dipendente certifica che:

- l'alloggio destinato ad uso di propria abitazione è l'unico di proprietà nell'ambito del nucleo familiare ovvero pur essendoci la proprietà di altri immobili questi non sono disponibili perché gravati da diritti reali a favore di terzi (usufrutto, diritto di abitazione, uso) oppure dichiarati inagibili da parte della P.A. o comunque inutilizzabili come abitazione propria o dei propri figli;
- il richiedente o i figli intendono trasferire entro un anno dal certificato di abitabilità (o hanno trasferito) la propria residenza nel nuovo alloggio.

Lettera B)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE O MIGLIORAMENTI DA APPORTARE ALL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ IN USO DEL DIPENDENTE O DEI PROPRI FIGLI, IVI COMPRESSE LE PARTI CONDOMINIALI

- preventivo di spesa per i lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e/o migliorie da intraprendere, vistato dalla ditta o dalle ditte che eseguiranno i lavori e con l'indicazione della data presunta d'inizio e di ultimazione nel caso in cui i lavori siano già cominciati; nel caso di lavori che riguardino la parti condominiali, copia della delibera condominiale attestante la scelta del preventivo e la ditta o l'impresa esecutrice, nonché idonea documentazione attestante la quota parte riferibile all'alloggio di proprietà del dipendente o dei propri figli;
- autorizzazione comunale ove richiesta dalla natura dei lavori;
- copia delle fatture relative alla manodopera o materiale intestate al dipendente, ai figli o relativi al condominio dai quali risulti il pagamento dell'importo preventivato.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il dipendente certifica che l'alloggio oggetto di manutenzione straordinaria o ristrutturazione o miglioramento è l'unico di proprietà nell'ambito del nucleo familiare ovvero pur essendoci la proprietà di altri immobili questi non sono disponibili perché gravati da diritti reali a favore di terzi (usufrutto, diritto di abitazione, uso) oppure dichiarati inagibili da parte della P.A. o comunque inutilizzabili come abitazione propria o dei propri figli

DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA

- copia delle fatture entro un anno dall'ultimazione dei lavori, almeno pari al prestito concesso.

Lettera C)

ACQUISTO GARAGE O POSTO MACCHINA O EQUIPOLLENTE IN QUANTO ESSO COSTITUISCE PERTINENZA DELL'ABITAZIONE



- rogito notarile, in attesa del quale sarà provvisoriamente accettato il contratto preliminare controfirmato dalle parti (l'atto deve essere registrato) ovvero altra idonea documentazione comprovante l'effettiva acquisizione della pertinenza

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il dipendente certifica che il garage o posto macchina o equipollente oggetto di acquisto è l'unico in proprietà ed è di esclusivo utilizzo del nucleo familiare e lo stesso è situato nel comune di residenza o, comunque dista non più di 10 Km dal luogo della residenza

Lettera D)

SPESE SANITARIE SOSTENUTE A SEGUITO DI INTERVENTI STRAORDINARI E TERAPIE AD ESSI CONNESSE NONCHE' PROTESI DENTARIE, CURE ODONTOIATRICHE E CURE MEDICHE IN GENERE PER SÉ, PER IL CONIUGE OVVERO I FIGLI FISCALMENTE A CARICO DEL NUCLEO FAMILIARE (ORTOPEDICHE, APPARECCHI ACUSTICI, ECC.)

- copia del preventivo rilasciate dagli specialisti competenti con l'indicazione degli interventi e delle cure effettuate;
- copia della documentazione comprovante il pagamento delle spese mediche per un importo almeno pari al valore del prestito concesso

DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA

- copia delle fatture comprovanti il pagamento delle spese sostenute da non oltre un anno.

LETTERA E)

ESTINZIONE O RIDUZIONE DI MUTUI O PRESTITI IN ESSERE PER LE MOTIVAZIONI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI

- dichiarazione dell'Istituto erogante da cui risulti l'ammontare del debito residuo da completare successivamente con documentazione comprovante il versamento effettuato;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il dipendente certifica che l'accensione del mutuo o del prestito è relativa ad una delle motivazioni elencate nell'art. 1.

Per le anticipazioni richieste a favore del figlio/a è necessaria la presentazione di una dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di figlio del dichiarante qualora tale informazione non sia già in possesso dell'Ente camerale.

L'Amministrazione si riserva di richiedere al dipendente ogni altra documentazione utile a completare correttamente la pratica.

ART. 8 - TERMINI

Le anticipazioni di cui all'art. 1 sono disposte con determinazione del Segretario Generale entro 30 giorni dalla presentazione da parte del dipendente della documentazione di cui all'art. 7. Le liquidazioni saranno di norma effettuate entro il mese successivo.



In caso di mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta ovvero qualora la somma erogata risulti superiore alle spese sostenute, il dipendente dovrà restituire la parte eccedente il prestito, corrispondente alla differenza tra l'importo anticipato e le spese effettivamente sostenute.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Il conteggio e la trattenuta mensile degli interessi fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro continueranno ad essere applicati per i dipendenti non ancora cessati dal servizio alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni.

I dipendenti che hanno ottenuto il prestito, sono già cessati dal servizio ed hanno già ricevuto la 1^a rata dell'Indennità di Anzianità, continueranno a maturare gli interessi semplici di cui all'art. 3 sull'anticipazione, fino a completa restituzione - secondo la tempistica di legge - del capitale anticipato